



Deliberazione n°5
in data 21-03-2014

COMUNE DI CASTELCUCCO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno duemilaquattordici , il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 19:00, nella residenza municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, così costituito:

Cognome e Nome	Presenti	Assenti
TORRESAN ADRIANO	Presente	
MARES PAOLO	Presente	
FORNER NICOLA	Presente	
ZAMPERONI FABIO	Presente	
FORNER SONIA	Presente	
FRANCIOSI NOVELLA	Presente	
MAZZAROLO GIANPIETRO	Presente	
FABBRIS FRANCESCO – Assessore esterno	Presente	

Partecipa alla seduta la dott.ssa BERGAMIN ANTONELLA, Segretario Comunale.

Il sig. TORRESAN ADRIANO, nella sua funzione di Sindaco, assume la presidenza dell'assemblea, riconosce legale l'adunanza, ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'argomento in oggetto.

D.C.C. n. 5 del 21-03-2014

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco presenta il quinto punto all'ordine del giorno e passa la parola al Vicesindaco per l'illustrazione puntuale.

Si precisa che la IUC ha tre parti la TARI-TASI e l'IMU, dando atto che il regolamento ha natura tecnica sulle modalità organizzative del tributo, scadenze e dettaglio fattispecie imponibile o esenzioni.

Il Vicesindaco da atto che è necessario determinare le quote di TASI a carico del proprietario e utilizzatore dell'immobile, proponendo la suddivisione 10/90.

Interviene il Consigliere Franciosi Novella suggerendo che sarebbe preferibile la riequilibrio della quota, anche per sopperire al fattore "psicologico" del proprietario.

Interviene il Consigliere Forner Nicola evidenziando che il problema è il recupero delle somme in caso di mancato pagamento.

Il Vicesindaco segnala che il problema reale è l'effettivo incasso delle somme.

ENTRA L'ASSESSORE ESTERNO FRANCESCO FABBRIS ORE 20.00

Il Consiglio all'unanimità decide sulla suddivisione della quota tra proprietario dell'immobile e utilizzatore nella misura del 80% - 20%.

CONSIDERATO:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- che il comma 668 della succitata legge, ha previsto per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO INOLTRE che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 704, art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento "IUC" che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU e TARES approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con le deliberazioni nr. 22 del 21.06.2013 relativamente all'Imposta IMU e nr. 46 del 18.10.2013 relativamente alla TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

DATO ATTO che per quanto concerne la TARI:

- il Consorzio TV 3 con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 7 marzo 2014 ha approvato il Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27.12.2013 n. 147, art. 1 comma 668);
- il Comune di Castalcucco giusta deliberazione di Consiglio Comunale nr. 193 del 22 dicembre 1988, ha aderito all'affidamento di tutte le funzioni relative alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi ed urbani mediante l'adesione al Consorzio Intercomunale TV3, giusta deliberazione dell'assemblea;
- il Consorzio TV 3 è un Consorzio di Comuni costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 08/06/1990, n. 142 (oggi art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) per la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse dei rispettivi enti consorziati, tra cui il servizio d'igiene ambientale (in primis la gestione dei rifiuti, oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla L.R. Veneto 3/2000 e s.m.i.), ed inoltre svolge la funzione di Autorità Responsabile di Bacino Treviso Due in forza del provvedimento del Consiglio Regionale n. 785 del 28 ottobre 1988;
- il Consorzio TV 3, pertanto, cumula le funzioni regionali di Autorità responsabile di bacino ai sensi dell'art. 11 del piano regionale di smaltimento approvato con p.c.r. n. 785 del 28/10/1988 (principalmente quella di gestione e realizzazione degli impianti) con altre funzioni e/o servizi di competenza od interesse comunale (raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e/o recupero dei rifiuti, servizio del verde pubblico, servizi cimiteriali, ecc.);
- in data 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 52 del 31/12/2012 recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed attuative dell'art. 2, comma 186bis, della Legge 23/12/2009, n. 191" con la quale verranno individuati i nuovi Consigli di Bacino;
- ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del DL 138/2011, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei;
- in attesa della definizione dei nuovi Consigli di Bacino, ai sensi della predetta L.R. 52/2012, al Consorzio di Bacino TV3 spetta il compito di adottare tutti gli atti necessari a garantire la continuità di esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- il gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sul territorio del Consorzio TV 3 è la società in house providing Contarina SpA, giusta deliberazione dell' assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 19 del 19.12.2007, recentemente confermate con deliberazione n. 23 del Consorzio Treviso Tre, assunta in data 18.12.2013, cui hanno fatto seguito, nell'ordine, i disciplinari di servizio sottoscritti in data 28.12.2007 ed in data 24.01.2014;
- oggetto del servizio affidato a Contarina SpA sono, dal 01.01.2011 in forza della cessione dei rami aziendali produttivi dei Consorzi Priula e Treviso Tre, anche le attività di applicazione e riscossione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;
- il Consorzio TV 3 da oltre 13 anni gestisce il servizio integrato dei rifiuti attraverso Contarina S.p.A. mediante affidamento secondo il modello comunitario "in house providing", utilizzando un sistema innovativo e di rilievo nazionale di raccolta differenziata domiciliare spinta, cosiddetto "porta a porta", con applicazione della tariffa "puntuale", secondo il principio europeo "chi inquina paga", con la conseguente applicazione di una tariffa puntuale (TIA 2), commisurata all'effettiva produzione di rifiuti, incentivandone così la differenziazione e valorizzando comportamenti virtuosi, ottenendo in tal modo risultati di eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti e applicando condizioni economiche vantaggiose per gli utenti serviti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione** ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, il quale ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 1 del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in L. n. 213 del 07 dicembre 2012,

VISTO lo Statuto Comunale;

CON l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

VISTI i sotto riportati pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n.07
Consiglieri votanti	n.07
Consiglieri favorevoli	n.07
Consiglieri contrari	n.00
Consiglieri astenuti	n.00

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;
- 3) di adottare **un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, sostituendo quindi integralmente i previgenti regolamenti IMU approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione nr. 22 del 21.06.2013 e il regolamento TARES approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione nr. 46 del 18.10.2013;
- 4) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto, dando atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014**, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l'urgenza dell'argomento da approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 07
Consiglieri votanti	n. 07
Consiglieri favorevoli	n. 07
Consiglieri contrari	n. 07
Consiglieri astenuti	n. 07

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2014)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

TITOLO II - IMU

Articolo 2 - OGGETTO

Articolo 3 - PERTINENZE

Articolo 4 - UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

Articolo 5 - DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI

**Articolo 6 - AREE EDIFICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED
IMPRENDITORI AGRICOLI**

**Articolo 7 - FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE E FABBRICATI PARZIALMENTE
COSTRUITI**

Articolo 8 - ESEZIONE PER GLI IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI

Articolo 9 - DICHIARAZIONI

Articolo 10 - VERSAMENTI

Articolo 11 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

Articolo 14 - AREE EDIFICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

Articolo 15 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO III - TASI

Articolo 17 - OGGETTO

Articolo 18 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 19 - ESCLUSIONI

Articolo 20 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 21 - BASE IMPONIBILE

Articolo 22 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Articolo 23 - DETRAZIONI

Articolo 24 - SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 25 - DICHIARAZIONE

Articolo 26 - VERSAMENTI

Articolo 27 - ACCERTAMENTO

Articolo 28 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 29 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 30 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 31 - RIMBORSI

Articolo 32 - CONTENZIOSO

Articolo 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 34 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO IV – TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 35 – OGGETTO

Articolo 36 - DEFINIZIONI

Articolo 37 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Articolo 38 – PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 39 – SOGGETTI PASSIVI

Articolo 40 – OBBLIGAZIONE PECUNIARIA

Articolo 41 – GETTITO DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO

Articolo 42 – COMMISURAZIONE DELLA PARTE FISSA

Articolo 43 – COMMISURAZIONE DELLA PARTE VARIABILE

Articolo 44 – MODALITA’ DI COMMISURAZIONE INDIVIDUALE DELLA PARTE VARIABILE

Articolo 45 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

Articolo 46 – DEFINIZIONE DI LOCALI TARIFFABILI

Articolo 47 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO

**Articolo 48 – CONDIZIONI DI ESENZIONE ED AGEVOLAZIONE NEL PAGAMENTO DELLA
TARIFFA**

Articolo 49 – TARIFFA PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Articolo 50 – MERCATI

Articolo 51 – SERVIZI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PRESSO L’ECOCENTRO

Articolo 52 – SERVIZI EXTRA-TARIFFA

Articolo 53 – COMUNICAZIONE

Articolo 54 – CONTROLLO

Articolo 55 – SANZIONI

Articolo 56 - INTERESSI E SPESE

Articolo 57 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

Articolo 58 – RIMBORSI

Articolo 59 - CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

Articolo 60 - ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

**Articolo 61 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI**

Articolo 62 – RINVIO AD ALTRE NORME

**Allegato 1 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE CON METODO
PUNTUALE**

Allegato 2 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CON METODO

PUNTUALE

- Allegato 3 – RIEPILOGO DELLE MODALITA' DI COMMISURAZIONE DELLA QUANTITA' DI RIFIUTO CONFERITA DALLA SINGOLA UTENZA**
- Allegato 4 – TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE SOLE UTENZE DOMENISTICHE CON CONTENITORE CONDOMINIALE**
- Allegato 5 – TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDOMINIALI**
- Allegato 6 – TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI ATTRIBUITI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Allegato 7 – TABELLA DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI SUPERFICIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Allegato 8 – TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA RIPARTIZIONE DEI COSTI FISSI ATTRIBUITI ALLA COMPONENTE DIMENSIONALE DELLA TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Allegato 9 – TABELLA DI DEFINIZIONE DEI VOLUMI NORMALIZZATI ED EQUIVALENTI (ART. 42)**
- Allegato 10 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE MERCATALI CON METODO PUNTUALE**
- Allegato 11 – TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LA RIPARTIZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLE UTENZE MERCATALI**

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione del tributo per la gestione dei rifiuti solidi urbani e sui servizi in conformità dell'articolo 1 - commi 639 e successivi della legge di stabilità 2014 e relativi atti normativi di applicazione.
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Ai fini del presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle contenute nell'articolo 1 - commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – IMU

Art. 2 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, integrano, in via sperimentale, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, e degli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, per l'applicazione nel Comune di Castalcucco dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

Art. 3 - Pertinenze

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo e a condizione che la stessa sia:

- a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
- b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquisita con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni della prima casa.

2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.

3. Al fine di agevolare i contribuenti in fase di prima applicazione dell'Imposta Municipale Propria, per coloro i quali hanno già considerato e dichiarato pertinenze dell'abitazione principale una o due unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ai sensi della normativa e del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza dell'abitazione principale quella con rendita catastale più elevata.

Art. 4 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. Sono equiparate all'abitazione principale per la sola applicazione delle detrazioni :
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b. gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.).
2. Sono equiparate all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni:
 - a. le unità immobiliari e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate

Art. 5 – Determinazione dei valori delle aree edificabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, i valori minimi di riferimento, ai fini IMU, delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche per tutta la durata dell'intervento edificatorio sull'area, alle aree di risulta della demolizione di fabbricati e ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto legislativo n. 504/1992.

6. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.

Art. 6 - Aree edificabili possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1 Sono considerati terreni agricoli, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

b) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione; non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.

2. La finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei titolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art. 7- Fabbricati di nuova costruzione e fabbricati parzialmente costruiti

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc.

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.

Art. 8 - Esenzione per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'articolo 7 comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 9 – Dichiarazioni

1. Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono valide le dichiarazioni già presentate ai fini ICI.

Art.10 – Versamenti

1. Nel caso di con titolarità di immobili, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri. In tale caso ne deve essere data comunicazione all'ente impositore.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 12,00.

3. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento;

4. La Giunta Comunale, in caso di eventi eccezionali non prevedibili che vanno ad incidere in modo rilevante sul normale andamento di più attività o delle vite familiari di una pluralità di contribuenti, con propria deliberazione motivata, può stabilire il differimento dei termini di versamento, anche con riferimento ad alcune categorie di soggetti passivi di imposta, debitamente individuate, indicandone i nuovi termini.

Art. 11 - Dilazione del pagamento di avvisi di accertamento

1. Per i debiti, non inferiori a € 500,00 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, risultanti da avvisi di liquidazione o accertamento, possono essere concesse su specifica istanza del contribuente e prima della procedura di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima **18 mesi**;
- decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di interesse legale vigente;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

- versamento dell'importo della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla istanza del contribuente;
- l'estinzione del debito avverrà a rate costanti.
- e' consentita in ogni momento l'estinzione totale dell'intero debito comprensiva degli interessi sino a quel momento maturati;
- l'accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così come l'estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione sottoscritto dal Funzionario responsabile d'imposta:
- l'ufficio, qualora la somma da rateizzare super l'importo di euro 10.000,00, dovrà richiedere adeguata polizza fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 12 - Accertamento con adesione

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.

2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .

3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro dodici per ciascuna annualità.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 14 - Aree edificabili divenute inedificabili

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate a titolo d'imposta per aree fabbricabili che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui le stesse aree sono divenute inedificabili. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso si riferisce alla maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato ai sensi dell'art.5, comma 7, del D.Lgs.n.504/92 e l'imposta dichiarata, dovuta e versata sul valore determinato ai sensi dell'art.5, comma 5 della stessa Legge, quale area edificabile.

2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizione indispensabile per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, nè da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione sopra richiamata e che

lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.

3. Il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi legali.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 15 - Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Al fine del potenziamento dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può adottare i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali e umane da determinarsi in sede di programmazione di bilancio in misura non inferiore all'1% del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno precedente. Il potenziamento dell'ufficio dovrà effettuarsi attraverso le seguenti modalità:

- incremento programmato del personale addetto;
- cura della formazione del personale esistente;
- erogazione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. Al personale addetto alle attività dell'Ufficio Tributi è riservato un compenso incentivante, in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, commisurato alla percentuale fissata dalla Giunta Comunale, nella misura di cui al comma 1, in relazione alle somme riscosse a seguito dell'attività di accertamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TITOLO III - TASI

Articolo 17 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il tributo per i servizi indivisibili, denominato "TASI", in attuazione dell'articolo 1 - commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 18 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, delle aree edificabili così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria.
2. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare ad essa assimilata ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 19 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, così come stabilito dall'articolo 1 - comma 670 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Articolo 20 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 23. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 21. La restante parte, dell' 80 per cento, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Articolo 21 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 22 – Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato dalle norme statali, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 23 - Detrazioni

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dell'articolo 1 - comma 731 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. In mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 24 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento. Tale allegato sarà aggiornato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 25 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. A tal fine, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Articolo 26 - Versamenti

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo dovuto per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1 - comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad € 5,00.

Articolo 27 - Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
5. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni anno del tributo. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 28 – Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del maggiore tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32 - comma 1 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
4. Le sanzioni previste dai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Nel caso di ritardo od omesso versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per il tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 - Dilazione del pagamento di avvisi di accertamento

1. Per i debiti, non inferiori a € 500,00 comprensivi di imposta, sanzioni ed interessi, risultanti da avvisi di liquidazione o accertamento, possono essere concesse su specifica istanza del contribuente e prima della procedura di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- durata massima **18 mesi**;
- decadenza del beneficio concesso, nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dal saggio di interesse legale vigente;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
- versamento dell'importo della prima rata entro il termine di sessanta giorni dalla istanza del contribuente;
- l'estinzione del debito avverrà a rate costanti.
- e' consentita in ogni momento l'estinzione totale dell'intero debito comprensiva degli interessi sino a quel momento maturati;
- l'accoglimento della richiesta di rateizzazione o dilazione di pagamento così come l'estinzione anticipata sarà formalizzato da un atto di approvazione sottoscritto dal Funzionario responsabile d'imposta:
- l'ufficio, qualora la somma da rateizzare super l'importo di euro 10.000,00, dovrà richiedere adeguata polizza fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 30 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 31 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 33 - comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 26 - comma 5, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 32 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 33 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 1 - comma 692, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. Il predetto funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti, le richieste, gli avvisi, gli atti connessi al contenzioso, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone rimborsi.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

TITOLO IV – TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 35 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della Tariffa corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nella Legge 27 dicembre 2013 n. 147 , art. 1, comma 668.
2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 36 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) **Soggetto Gestore**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
 - g) **Titolare del Servizio**: l'ente intercomunale preposto al governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 52 del 31/12/2012.
 - h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - i) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida e' raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - j) **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - k) **spazzamento**: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;
 - l) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - m) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

- n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- q) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- r) **bonifica**: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t) **combustibile solido secondario (CSS)** è il combustibile solido ottenuto da rifiuti non pericolosi, utilizzato per il recupero di energia in impianti di incenerimento o co-incenerimento, rispondente alle specifiche e alla classificazione data dalla UNI EN 15359:2011
- u) **CSS- combustibile** è concepito come il "sottolotto" di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2 del Decreto ministeriale Ambiente 14 febbraio 2013, n. 22. Tale distinzione porta ad avere il CSS parte rifiuto non pericoloso (definizione come da art. 184, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006) e parte prodotto commercializzato come combustibile.
- v) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- w) **compost di qualità**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- x) **rifiuto organico**: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- y) **rifiuto secco riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- z) **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- aa) **rifiuto vegetale**: rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- bb) **utente**: chiunque occupa, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- cc) **utenze**: luoghi, locali o aree scoperte operative, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio dei Comuni consorziati; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;

- dd) **utenze domestiche**: utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione;
- ee) **utenze non domestiche**: utenze adibite o destinate ad usi diversi dalle utenze domestiche;
- ff) **utenze singole**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- gg) **utenze condominiali**: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
- hh) **ambito territoriale ottimale**: l'unità territoriale individuata dalla Regione quale dimensione ottimale per la realizzazione di economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- ii) **concessionari dei servizi**: soggetti individuati dal Soggetto Gestore per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani;
- jj) **sportello per utenti**: ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche relative alla apertura – chiusura – variazioni riferite all'utenza, ritira - consegna il materiale necessario per la raccolta differenziata;
- kk) **parte fissa della Tariffa**: è quella relativa alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- ll) **parte variabile della Tariffa**: comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione.
- ll) **Ecocentro - Centro Attrezzato Raccolta Differenziata**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. E' un'area recintata dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili

Art. 37 - Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento viene svolta in regime di privativa da parte del Soggetto Gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Esso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 198, comma 2, del predetto Decreto Legislativo.

Art. 38 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed esistenti sul territorio di competenza del Titolare del servizio.
2. La tariffa corrispettiva è dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine si considerano predisposti all'uso i locali per i quali sia attivo anche uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica.
3. Sono esclusi dal pagamento della parte variabile della Tariffa corrispettiva i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Non sono soggetti inoltre al pagamento della Tariffa:

- a) le unità immobiliari (sia domestiche che non domestiche) che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché non utilizzate e prive dei servizi per la raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole ad esclusione delle aree commerciali ed amministrative;
 - e) le aree delle unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
 - f) le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
 - g) parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico - sportiva (competitiva e amatoriale); sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
 - h) le aree non utilizzate, nè utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall'area di servizio degli esercenti la distribuzione di carburanti.
5. L'esclusione dal pagamento della tariffa corrispettivo in base ai casi previsti ai commi precedenti dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto passivo, ovvero apposita autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000.
 6. La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
 7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo.
 8. Il Titolare del Servizio potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.
 9. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa corrispettivo dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
 10. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può in deroga al comma precedente, richiedere al Soggetto Gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
 11. Il soggetto responsabile di cui ai commi 9 e 10 è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 53 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
 12. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

Art. 39 - Soggetti passivi

1. La tariffa corrispettivo è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 38, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
10. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettivo.

Art. 40 - Obbligazione pecuniaria

1. La Tariffa corrispettivo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, di cui al precedente art. 38 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a) si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b) si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 4 (quattro) persone per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente omette di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 53 del presente Regolamento;
 - c) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;
 - d) si considera un numero di occupanti pari a n. 2 persone per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.
5. L'ufficio anagrafe provvede a comunicare mensilmente al Soggetto Gestore le variazioni anagrafiche della popolazione residente, secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, al Soggetto Gestore i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività, cessioni fabbricati, ecc.).
6. In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la Tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.
7. Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa.
8. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.
9. Non si dà luogo al recupero delle somme quando l'importo della Tariffa risulta inferiore ai relativi costi di riscossione in mancanza di continuità del servizio reso. Analogamente non si procederà al rimborso di somme il cui importo risulta inferiore ai relativi costi di gestione del rimborso stesso.

Art. 41 - Gettito della tariffa corrispettivo

1. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 3 bis del D.L. 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
2. In via transitoria e fino all'effettivo subentro dei Consigli di Bacino di cui alla LR n. 52/2012 le tariffe sono approvate dal Consorzio di Bacino secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il Soggetto Gestore redige e trasmette ogni anno al Titolare del Servizio lo schema di Piano Finanziario per l'anno di riferimento corredato dall'articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Titolare del Servizio trasmette al Soggetto Gestore le eventuali osservazioni e proposte al Piano Finanziario. Il documento nella versione definitiva verrà approvato dal Soggetto Gestore e trasmesso al Titolare del Servizio.
4. La Tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. In sede di prima applicazione della Tariffa corrispettivo, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione. Fermo restando l'obiettivo di standardizzazione dei servizi compresi nel costo complessivo del servizio per la gestione rifiuti, i costi aggiuntivi per servizi extra-standard richiesti dai Comuni vengono effettuati mediante applicazione di tariffe aggiuntive, ovvero mediante le modalità previste al successivo art. 52.
6. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza.
7. L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della Tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
8. Le Tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, vengono approvate con deliberazione dal Titolare del Servizio, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
9. Nel caso di mancata deliberazione della tariffa nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l'adeguamento delle stesse, con l'applicazione dell'indice di inflazione programmata per l'anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
10. Il Titolare del Servizio disciplina ogni ulteriore modalità applicativa della tariffa non espressamente stabilita dal presente Regolamento o dalla deliberazione di cui al precedente comma 8.

Art. 42 - Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:

- a) per le utenze domestiche: in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, al volume di ciascun contenitore di rifiuti assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente regolamento;
 - b) per le utenze non domestiche: in relazione alla superficie dell'utenza occupata ed al volume di ciascun contenitore di rifiuti o servizio assegnato alla singola utenza, secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Non si applicano riduzioni e/o esclusioni alla superficie occupata ai fini della individuazione della classe dimensionale per le utenze non domestiche.
 3. Il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani determina gli standard minimi e massimi dei contenitori assegnabili a ciascuna utenza, sulla base dei quali viene definita la parte fissa per ciascuna utenza.
 4. Ciascuna utenza, in ragione del presupposto del possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa in relazione al volume standard minimo assegnabile, indipendentemente dal ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. Qualora l'utenza domestica disponga di contenitori oltre lo standard massimo assegnabile, è tenuta a corrispondere una parte fissa proporzionale al volume eccedente lo standard.
 5. Nel caso di utenze con servizio condominiale, il volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero di utenze alle quali è assegnato il contenitore, fermo restando il volume minimo standard assegnabile.
 6. Per volume assegnato a ciascuna utenza si intende il volume normalizzato ed equivalente derivante dall'applicazione dei coefficienti di adattamento elencati in tabella allegato 9, secondo le modalità di calcolo previste negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
 7. Nel caso di utenze non domestiche che esercitano attività agricole, comprese le superfici di vendita connesse all'attività di azienda agricola e che non abbiano attivato servizi, il pagamento della parte fissa si intende assolto previa sottoscrizione della relativa convenzione con il Soggetto Gestore e il versamento della quota di adesione al servizio di raccolta dei rifiuti agricoli.

Art. 43 - Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a) per le utenze domestiche: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 al presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'allegato 3 al presente regolamento; per le frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, alla quantità di rifiuti riciclabili raccolti presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 1 applicando le modalità di quantificazione di tali frazioni specificate all'allegato 3 al presente regolamento;
 - b) per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie: alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza con l'istituzione di specifici servizi per la particolare tipologia di rifiuti prodotti con tariffe determinate secondo le modalità di cui all'allegato 1, applicando le modalità di quantificazione della frazione secca non riciclabile specificate all'allegato 3 al presente regolamento;
 - c) per le utenze non domestiche: alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'allegato 2 al presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico specificate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Art. 44 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il Soggetto Gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo:
in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 4.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3, viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Titolare del Servizio.
4. Nei casi di totale o parziale assenza di rilevazioni, sia di operazioni di svuotamento che di pesatura, qualora l'utente non sia in grado di giustificare, con legittima motivazione/documentazione, l'assenza o minori quantità di rifiuto relativo alla frazione secca non riciclabile, ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:
 - a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione, fermo restando il volume standard minimo assegnabile;
 - c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammo per litro di contenitore per ciascun esercizio annuale.
5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla fine dell'anno solare di riferimento, ovvero quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
 6. Per le utenze domestiche di cui all'art. 40, comma 4, lett. d) non si applica quanto previsto dal precedente comma 4, lett. a).
 7. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 2.

8. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo, approvato dal Titolare del Servizio.
9. Gli utenti per i quali sia stata elevata sanzione o raccolte le prove per abbandono o smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un numero di 26 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione, comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.

Art. 45 - Classificazione dei locali e delle aree

1. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'allegato 5 al presente Regolamento sono associate alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
2. Ai fini della classificazione di cui al comma precedente, si fa riferimento all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dagli uffici competenti e comunque alle attività effettivamente svolte; in particolare, ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, sempreché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
3. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte operative, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato sulla visura camerale.
4. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni (ad esempio area espositiva, commerciale, deposito, ecc.) con superfici operative non sempre presenti nella tipologia dell'attività medesima (es. albergo con ristorante), viceversa le tariffe saranno distinte nell'ipotesi di complesso unitario su cui sono insediate attività con destinazioni diverse.
5. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte produttive, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa da applicare alla superficie utilizzata a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
7. Gli esercenti attività economiche possono chiedere, nell'ambito dell'allegato 5, che i locali e le aree utilizzate possano essere ammesse ad una categoria diversa da quella individuata nella stessa tabella, in base alla loro specifica destinazione, qualora reputino che tale ricategorizzazione della propria attività sia più appropriata alla quantità di rifiuti prodotta annualmente. L'inserimento della nuova categoria richiesta avviene a giudizio insindacabile del Soggetto Gestore, che può eseguire le opportune verifiche del caso o prescrivere l'adozione di idonei sistemi di verifica delle effettive quantità di rifiuti prodotti.

Art. 46 - Definizione di locali tariffabili

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, comprese le aree scoperte operative delle utenze non domestiche.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è rilevata dalla planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata il soggetto gestore procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.
4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. Le utenze non domestiche per le quali il Soggetto Gestore non abbia la possibilità di determinare con criteri oggettivi la superficie di riferimento, sono comunque tenute a corrispondere la parte fissa così come determinata ai sensi dell'art. 42, con riferimento alla Classe 1 di superficie di cui all'allegato 7.

Art. 47 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La Tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile:
 - a) del 30% per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica, secondo le modalità di cui al regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
2. La riduzione della Tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di atto d'obbligo secondo lo schema tipo predisposto dal Soggetto Gestore, ed hanno effetto dalla data in cui viene presentata la comunicazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione delle penalità previste per l'omessa comunicazione di variazione.
3. La riduzione della Tariffa di cui al comma 1) decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico previste dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani e/o dagli appositi regolamenti comunali che normano la materia.
4. Il criterio di ripartizione della Tariffa per le utenze con servizi condominiali così come previsto dagli allegati 4 e 5 deve essere esplicitamente richiesto da parte delle utenze, anche attraverso l'intermediazione dell'amministratore o del soggetto che gestisce i servizi comuni.
5. E' facoltà del Soggetto Gestore prevedere per le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico per il conferimento continuativo della totalità dei rifiuti assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali, l'attribuzione della classe di superficie immediatamente inferiore a quella effettiva ai fini del calcolo della quota fissa. Tale attribuzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.

Art. 48 - Condizioni di esenzione ed agevolazione nel pagamento della Tariffa

1. Il Titolare del Servizio potrà approvare appositi regolamenti o delibere che prevedono eventuali riduzioni ed esenzioni per utenze che risultino in particolari situazioni. Tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come spesa coperta da risorse diverse dai

proventi della tariffa corrispettivo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

2. I Comuni, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, hanno la facoltà di sostituirsi nel pagamento della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. In questi casi il Soggetto Gestore emette la fattura intestata al soggetto obbligato con recapito della stessa al Comune richiedente.
3. Per le utenze in cui le particolari situazioni di disagio sanitario comportino una anomala produzione di rifiuto soggetto a tariffa in funzione delle quantità conferite, e che abbiano un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al limite stabilito dal Titolare del Servizio, è prevista un'agevolazione pari a 1/3 della tariffa calcolata ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. B) della tariffa, con copertura di spesa in base a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

Art. 49 - Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti

1. E' dovuta la Tariffa per manifestazioni e spettacoli viaggianti per eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, che prevedono occupazioni di impianti sportivi (stadio comunale, palasport e simili) o aree scoperte, la cui relativa produzione di rifiuti è temporanea e variabile.
2. La tariffa è commisurata al servizio base reso in funzione della tipologia dei contenitori utilizzati e alla tipologia di stoviglie impiegate, nonché alla quantità di eventuali servizi aggiuntivi complementari richiesti, come previsto dallo specifico regolamento consortile per la disciplina del servizio nelle "Manifestazioni ed eventi ecosostenibili".
3. Il Titolare del Servizio approva annualmente la tariffa di cui sopra, individuando importi differenziati del servizio base al fine di incentivare l'adozione di comportamenti finalizzati alla riduzione del rifiuto secco non riciclabile, nonché la corretta differenziazione dei rifiuti riciclabili da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi.
4. In caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la quantità di rifiuti conferita al servizio sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato; in mancanza anche di tali dati, verranno fatturati i costi di manifestazioni di pari entità.
5. Per tutte le manifestazioni e spettacoli viaggianti il Soggetto Gestore potrà richiedere il versamento di un importo pari ad almeno il doppio della Tariffa specifica, quale acconto a copertura delle spese di gestione dei rifiuti prodotti da tali attività; a conclusione della manifestazione si procederà al conguaglio in relazione alle spese effettivamente sostenute. Il Comune, prima del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di tali manifestazioni, è tenuto a verificare l'attivazione dei servizi.
6. Nel caso di omessa attivazione del servizio di gestione dei rifiuti, previsto da parte degli organizzatori di manifestazioni o eventi, o di cessione dei rifiuti/materiali differenziati ad altro Soggetto, è comunque dovuta la Tariffa pari al doppio del servizio base, come indicato nel regolamento consortile per la disciplina del servizio nelle manifestazioni ed eventi ecosostenibili e successive integrazioni.
7. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente articolo si rimanda al Regolamento consortile per la disciplina del servizio nelle manifestazioni ed eventi ecosostenibili e successive integrazioni.

Art. 50 - Mercati

1. E' dovuta la tariffa per la gestione dei rifiuti da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è determinata annualmente in base ai seguenti criteri:
 - a) occupazione temporanea di locali e/o aree pubbliche è soggetta al pagamento di un corrispettivo per il solo fatto che il servizio sia erogato ed avviene con decorrenza dalla data di autorizzazione comunale per l'occupazione degli spazi di cui trattasi;
 - b) le utenze mercatali sono soggette all'applicazione di una tariffa determinata sulla base del D.P.R. 158/99, della quantità di rifiuto raccolto presso tali utenze, del numero delle presenze annuali, della superficie e della tipologia di attività.
3. La tariffa è riscossa dal Soggetto Gestore su tempestiva segnalazione effettuata dall'Ufficio Comunale competente ad autorizzare l'occupazione del relativo suolo.
4. La parte fissa è commisurata ai costi fissi di attivazione e cessazione del servizio ricorrente, comprensivi della fornitura di contenitori per la raccolta differenziata, in ragione del numero di posti vendita del mercato e secondo le modalità di cui agli allegati 10 e 11 al presente Regolamento.
5. La parte variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico, secondo le modalità di cui agli allegati 10 e 11 al presente Regolamento.
6. Per le utenze mercatali non aventi assegnazione fissa del posteggio da parte del Comune, ovvero mercatali precari, è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti che viene determinata annualmente con la deliberazione di approvazione delle Tariffe.

Art. 51 - Servizi per le utenze non domestiche presso l'Ecocentro

7. Ove previsto dal Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani, il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani presso l'Ecocentro viene eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura delle utenze previa apposita autorizzazione rilasciata dal Soggetto Gestore.
8. La Tariffa per il servizio previsto al comma 1 viene determinata in sede di approvazione delle tariffe per la gestione dei Rifiuti Urbani.
9. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze non domestiche che richiedono il servizio di cui al precedente comma, con decorrenza dal rilascio della prescritta autorizzazione, come previsto dal Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani.
10. Per le autorizzazioni una – tantum il pagamento della Tariffa sarà commisurato al periodo decorrente dalla data di rilascio a quella di riconsegna del documento all'Ecosportello in funzione della Tariffa espressa in giorni con una durata minima di 30 giorni.

Art. 52 - Servizi extra-Tariffa

11. Il Soggetto Gestore potrà fornire – a domanda individuale - servizi complementari ed integrativi rispetto alla gestione della Tariffa di cui alle disposizioni normative vigenti.
12. Tali servizi vengono effettuati previa richiesta scritta dell'utente e compensati attraverso il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo di detti servizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra i servizi di cui al precedente comma:
 - la riconsegna di nuove dotazioni dopo la prima fornitura effettuata a seguito di attivazione dell'utenza;

- la fornitura di sacchetti per la frazione secca non riciclabile e per la frazione organica oltre la quantità massima annua stabilita con il Regolamento per i servizi di gestione dei Rifiuti Urbani;
 - il lavaggio dei contenitori per le diverse frazioni dei rifiuti urbani;
 - tutte le altre prestazioni extrastandard che non rientrano nel servizio ordinario per le utenze domestiche e non domestiche, così come individuati nel Regolamento per il servizio di gestione dei Rifiuti Urbani.
13. E' demandata al Soggetto Gestore l'individuazione e la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti per l'utilizzo dei servizi extra-tariffa.
14. E' consentito cumulare l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani con quello di altri servizi.

Art. 53 - Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 38, hanno l'obbligo di comunicare al Soggetto Gestore l'inizio o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro i 30 giorni successivi al loro verificarsi e di attivare i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Soggetto Gestore.
2. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici consortili o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
4. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
5. In presenza di utenze domestiche e utenze non domestiche con servizi condominiali è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Soggetto Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
6. L'Ufficio Anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione, così come indicato nel precedente art. 40, comma 6.
8. Ai fini di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art. 54 - Controllo

1. Il Soggetto Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 38 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività il Soggetto Gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Soggetto Gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Soggetto Gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
6. Il Soggetto Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il Soggetto Gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b) utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni consorziati e, previ accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c) richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal Soggetto Gestore in via residuale.
9. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Titolare del Servizio potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con il Soggetto Gestore.

Art. 55 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Tale sanzione è compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 150,00, salvo che per le seguenti fattispecie, di cui al precedente art. 53, per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito specificato:

Fattispecie	Minimo	Massimo
Tardiva attivazione/cessazione utenza	€ 25,00	€ 150,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze domestiche	€ 50,00	€ 500,00
Omessa attivazione/cessazione utenza da parte delle utenze non domestiche	€ 80,00	€ 500,00
Infedele dichiarazione	€ 50,00	€ 300,00
Omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la tariffa	€ 50,00	€ 300,00

3. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Soggetto Gestore acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

Art. 56 - Interessi e spese

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Soggetto Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. In caso di omesso o parziale pagamento il Soggetto Gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti. L'utente deve provvedere al pagamento entro la data di scadenza indicata nel sollecito.
4. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, il Soggetto Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
4. I pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza saranno gravati da interessi di mora calcolati come segue:
 - per le utenze domestiche: con applicazione del tasso legale in vigore ai sensi del Codice Civile, maggiorato di 3 punti percentuali, per il tempo di effettivo ritardo, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento;
 - per le utenze non domestiche: in caso di ritardato pagamento della Tariffa, viene adottata, ai sensi del presente Regolamento, l'applicazione automatica degli interessi di mora di cui al D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento.

5. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, oltre agli interessi di mora sopra indicati, il Soggetto Gestore provvederà ad addebitare una indennità di mora in misura pari al 4% in caso di ritardato versamento dell'importo tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza della fattura, elevabile all'8% dell'importo non versato o tardivamente versato quando il ritardo supera i 90 giorni dalla scadenza.

Art. 57 - Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Soggetto Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'obbligazione pecuniaria decade il 31 dicembre del quinto anno successivo dell'annualità per la quale la Tariffa corrispettiva è dovuta.
3. Il Soggetto Gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni con cadenza semestrale, ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione.
4. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato mediante il bollettino allegato alla stessa o attraverso i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, domiciliazione bancaria, carte di credito, pos e carte telematiche.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. Il Soggetto Gestore potrà procedere alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
7. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di modesto ammontare o comunque di somme pari o inferiori all'importo delle spese da sostenersi per il recupero del credito.
8. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Soggetto Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale.
9. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti degli utenti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa sono addebitate, ove possibile, all'utente stesso.
10. E' facoltà del Soggetto Gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione.

Art. 58 - Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in bolletta rispetto a quanto dovuto, il Soggetto Gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio.

2. Nel caso di utenze domestiche occupate da persone residenti nel territorio consortile, il Soggetto Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio, se possibile, da effettuarsi nella fattura di successiva emissione, ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
3. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
4. Nel caso di sospensione del servizio per motivi di vertenze sindacali, per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore per un periodo superiore a 15 giorni, verrà riconosciuto un rimborso quantificato nella carta dei servizi del Soggetto Gestore.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.
6. In caso di inadempienze del Soggetto Gestore che determinano l'addebito ingiustificato di somme a carico degli utenti che non siano dovute a mere variazioni riferite all'utenza, sulle somme che il Soggetto Gestore è tenuto a rimborsare verranno calcolati gli interessi legali, maggiorati di 3 punti percentuali.

Art. 59 - Contenzioso ed autotutela

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Soggetto Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il Soggetto Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 60 - Entrata in vigore e prima applicazione

15. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2014.
16. Alla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettiva disciplinata dal presente Regolamento, a norma del comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti. Rimane peraltro ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alla Tariffa Integrata per il periodo di sua vigenza.
17. Per la prima applicazione della Tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della Tariffa d'Igiene Ambientale, della Tariffa Integrata Ambientale, della Tares Tributo e della Tariffa corrispettivo di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, comma 29, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova Tariffa.
18. In riferimento ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, per i Comuni che transitano da un sistema di applicazione della tariffa presuntiva ad un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, le modalità di calcolo della tariffa

e le relative riduzioni sono le medesime approvate per l'annualità precedente, limitatamente al periodo di transizione al nuovo sistema.

Art. 61 - Disposizioni relative al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di accesso agli atti.

Art. 62 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.

Allegato 1 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n N(n) \cdot Ka(n)} \cdot Ka(n)$$

dove

$TFd(n)$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'allegato 4.

La parte fissa commisurata alle sole frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda di coprire i costi di recupero, in riferimento all'art.8 comma 1, lett. a), è ottenuta dalla formula:

$$Tfnd(V) = \frac{Cfr}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

con

$Tfnd(V)$ = Tariffa fissa per utenza domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili per i quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

Cfr = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, per le quali si preveda di coprire i costi di recupero (€);

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene ripartito il volume del contenitore assegnato in relazione al numero di componenti familiari, secondo i coefficienti $Ka(n)$ di cui all'Allegato 4.

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori e alla tipologia di raccolta, di cui all'allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

PARTE VARIABILE

Per le tipologie di rifiuto raccolto in forma domiciliare, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, lett.a) e b) :

$$Tv = Quv \cdot q$$

con

$$Quv = \frac{Ctv}{Qtot}$$

con

Tv = Tariffa variabile per utenza domestica (€);

Quv = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotta nel periodo dall'utenza domestica (kg),

Ctv = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche per la raccolta della singole frazioni di rifiuto, secondo quanto previsto all'art.9, comma 1, lett.a) e b) (€);

$Qtot$ = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze domestiche (kg).

**RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI
FRA DIVERSE UTENZE DOMESTICHE
(RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)**

$$q(n) = \frac{Qtot}{\sum_n Kb(n) \cdot N(n)} \cdot Kb(n)$$

con

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo);

$Qtot$ = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo);

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare;

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 al presente Regolamento.

Allegato 2 - Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche con metodo puntuale

PARTE FISSA

La parte fissa proporzionale alla superficie, denominata “componente dimensionale”, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(S) = \frac{C_{fd}}{\sum_S K_s(S) \cdot N(S)} \cdot K_s(S)$$

con

$T_{fnd}(S)$ = tariffa fissa per utenza non domestica appartenente alla classe di superficie S (€)

C_{fd} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte dimensionale, così come definiti all'Allegato 6 (€)

N = numero di utenze non domestiche aventi superficie ricadente all'interno di ognuna delle classi di superficie S, così come definite all'allegato 7

S = classe di superficie a cui appartiene l'utenza non domestica

$K_s(S)$ = coefficiente legato alla classe di superficie che tiene conto della differente incidenza delle utenze non domestiche, in relazione alla diversa classe di superficie di appartenenza, sui costi attribuiti alla componente dimensionale, di cui all'allegato 8

La parte proporzionale al volume dei contenitori, per il rifiuto secco non riciclabile raccolto in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fs}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

$$se: V \leq V_{min} \Rightarrow V = V_{min}$$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore del rifiuto secco non riciclabile (€);

C_{fs} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta del secco non riciclabile, così come definiti all'Allegato 6 (€)

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v-esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, assegnato all'utenza non domestica (L);

Per la parte proporzionale al volume dei contenitori, per i rifiuti riciclabili raccolti in forma domiciliare, è ottenuta dalla formula:

$$T_{fnd}(V) = \frac{C_{fr}}{\sum_v K(v) \cdot N(v) \cdot V(v)} \cdot K(v) \cdot V$$

se $V \leq V_{min} \Rightarrow T_f = 0$

con

$T_{fnd}(V)$ = Tariffa fissa per utenza non domestica riferita al contenitore dei rifiuti riciclabili (€);

C_{fr} = costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche per la parte riferita al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili, così come definiti all'Allegato 6

$V(v)$ = volume equivalente alla frequenza di raccolta standard dei contenitori v -esimi assegnati all'utenza non domestica (L). Per le utenze con servizio condominiale viene calcolato dividendo il volume del contenitore assegnato per il numero di utenze. Nel caso di servizi forniti senza contenitore, è contabilizzato il volume conferibile per giorno di raccolta;

$K(v)$ = coefficiente di adattamento del contenitore di volume v che tiene conto della crescente economia di gestione legata al volume dei contenitori, alla tipologia di raccolta e alla zona di servizio, di cui all'allegato 9;

$N(v)$ = numero di contenitori con volume "v";

V_{min} = volume standard minimo, ove definito, assegnato all'utenza non domestica (L);

PARTE VARIABILE

Per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto in forma domiciliare:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza non domestica (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza non domestica (kg/periodo); sono applicate sempre le seguenti quantità minime:

Tipologia Rifiuto	Volumi minimi
Secco indifferenziato	Art. 10 comma 4, lettere b) e c)
Riciclabili zona ordinaria	Volume standard per frequenza servizio ordinario

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso utenze non domestiche (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA DIVERSE UTENZE NON DOMESTICHE (RACCOLTA CON CONTENITORE CONDOMINIALE)

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot S(ap)$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile ad un'utenza con attività "ap", nel periodo di riferimento (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze non domestiche con attività "ap", corrispondente al coefficiente "Kd" di cui all'allegato 5 al presente Regolamento;

$S(ap)$ = superficie dell'utenza non domestica con attività "ap" (m²)

Allegato 3 - Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni riciclabili per le quali non si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Non quantificate	/
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Domestica singola e condominiale	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenti con formula all'allegato 1
Domestica Condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 1
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta
Non domestica singola	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura	Lettura della pesata da trasponder o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico per svuotamenti
Non domestica singola	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata, digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo o pesa pubblica

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazione secca non riciclabile, servizio a pesatura.	Lettura della pesata da trasponder	Lettura diretta del peso mediante celle di carico a bordo automezzo. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio ordinario	Peso medio unitario	Volume del contenitore per peso specifico medio per svuotamenti. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili, servizio a pesatura	Lettura della pesata digitale o manuale	Lettura diretta del peso mediante celle di carico o pesa pubblica. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica singola	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime
Non domestica condominiale Su richiesta	Frazioni riciclabili servizio ordinario con rilevazione dei vuotamenti	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta con applicazione delle quantità minime. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 2
Non domestica Utenze mercatali	Frazione secca non riciclabile, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 11
Non domestica Utenze mercatali	Frazioni di rifiuti riciclabili per le quali si preveda la copertura dei costi di recupero, servizio ordinario	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato* per peso specifico medio della raccolta. Peso ripartito fra utenze con formula all'allegato 11

* Si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore, effettuata nei casi previsti dal Regolamento di gestione dei Rifiuti Urbani.

Allegato 4 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche e della parte variabile della Tariffa per le sole utenze domestiche con contenitore condominiale

Utenze Domestiche	Ka	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,58	1,21
2	0,79	1,13
3	0,86	1,19
4	0,91	1,26
5	0,80	1,50
≥ 6	0,86	1,56

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Utenze Domestiche	Kb	
Numero di componenti del nucleo familiare	min	max
1	0,52	1,00
2	1,18	1,45
3	1,41	1,72
4	1,49	1,80
5	1,54	2,08
≥ 6	1,41	2,12

Kb = coefficiente produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare. proporzionale di

Allegato 5 - Tabella dei coefficienti per la ripartizione della Tariffa relativa alle utenze non domestiche con contenitori condominiali

Categoria	Descrizione attività utenze non domestiche	Kc		Kd	
		min	max	min	max
1	palestre; attività sportive; magazzini e depositi (senza disimballo); biblioteche; musei; gallerie d'arte; centri culturali; scuole; associazioni politiche, sportive, religiose e ricreative	0,03	0,18	0,22	1,48
2	vendita all'ingrosso beni non deperibili	0,07	0,24	0,60	1,96
3	lavasecco; stirerie	0,11	0,27	0,94	2,25
4	vendita animali d'affezione	0,14	1,45	1,14	11,86
5	edicole; vendita abbigliamento, calzature, pelletterie; vendita al dettaglio beni non deperibili; stabilimenti balneari, cartolerie; copisterie; eliografie; rilegatorie; librerie; tende e tessuti; tappeti; antiquariato; vendita prodotti agricoli e da giardinaggio; fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (ossature metalliche per costruzioni, edifici in metallo, baracche da cantiere, ossature per impianti di sollevamento 2811), fabbricazione di apparecchi medicali e protesi dentarie (3310, 33103); fabbricazione o riparazione apparecchi per filtrare, depurare, spruzzare, polverizzare, pulire, asciugare, calandrare, scambiatori di calore, centrifughe, ventilatori (29243, 29244); fabbricazione di altre macchine di impiego generale (2924); riparazione veicoli a motore (29322, 50201); elettrauti; autofficine	0,14	0,83	1,18	6,81
6	uffici amministrativi; studi professionali; ambulatori; agenzie; banche ed istituti di credito	0,22	0,34	1,78	2,77
7	alberghi	0,25	1,43	2,04	11,69
8	discoteche; sale da ballo; sale giochi	0,31	1,13	2,52	9,28
9	distributori di carburante; stazioni di servizio; laboratori di cornici (20512); fabbricazione di altri prodotti metallici (2875, 28751, 28753, 28756); fabbricazione elementi di carpenteria in legno (20302)	0,34	1,74	2,77	14,26
10	vendita auto, moto, cicli; farmacie; erboristerie; tabaccherie; valori bollati; filatelie; barbieri; parrucchieri; acconciatori; estetiste; parcheggi coperti e scoperti, con o senza noleggio; vendita all'ingrosso di alimentari; autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; fabbricazione e installazione di porte, finestre, cancelli (28121)	0,34	0,90	2,80	7,34
11	cinematografi e teatri; mostre; esposizioni; autosaloni; vendita materiali edili	0,30	0,51	2,50	4,22
12	panifici con rivendita generi alimentari; macellerie; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori (3110); fabbricazione di maglierie (1760, 1770)	0,56	1,18	4,58	9,69
13	banchi di mercato beni durevoli; confezione indumenti da lavoro, biancheria personale, altri indumenti esterni (1821, 1822, 1823); fabbricazione macchine per: l'agricoltura, metallurgia, miniere e cave, lavorazione alimenti, industrie tessili, industrie della carta e cartone, per impieghi speciali (29321, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956); produzione pezzi di acciaio fucinati, stampati, imbutitura tranciatura e lavorazione a sbalzo, lavori di meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, saldatura, taglio, giunzione, ecc. 2852)	0,59	2,04	4,81	16,73
14	tessitura di filati (1721, 1722, 1723, 1724, 1725); fabbricazione di prodotti di panetteria, pasticceria, paste alimentari (1581, 15811, 15812, 1582, 1585); fabbricazione di alimenti precotti e di altri prodotti alimentari (1589, 15892); lavorazione del tè e del caffè (1586); fabbricazione di mobili (3610, 3614, 36141)	0,63	2,32	5,17	19,03
15	case di cura e riposo; ospedali; fabbricazione di serramenti in legno (20301)	0,75	2,76	6,16	22,65
16	campeggi; attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	0,76	1,03	6,25	8,48
17	fabbricazione di: scope e spazzole (3662), linoleum e altri rivestimenti per pavimenti (36632); giostre e giochi (36634), coibentanti per l'industria (36635), cancelleria (366369), altre manifatturiere (3663)	0,79	4,29	6,47	35,15
18	supermercati ed ipermercati	0,93	3,07	7,66	25,18
19	carrozzerie, fabbricazione di mobili metallici (36121)	1,09	1,68	8,95	13,75
20	pizzerie	1,19	2,12	9,72	17,37
21	gastronomie	1,23	2,58	10,08	21,20
22	fabbricazione di: tappeti e moquette (1751), tessuti non tessuti (1753), nastri fettucce stringhe passamanerie (17542), altri tessili (1754, 17544), ricami (17546)	1,35	3,66	11,06	30,02
23	pasticcerie; vendita alimentari; ristoranti, trattorie, agriturismo; confezioni articoli da vestiario (1824); fabbricazione di calzature non in gomma (19301); taglio, piallatura e trattamento del legno (2010)	1,48	4,54	12,11	37,21
24	fiorerie; bar, pub, birrerie; gelaterie; fabbricazione altri prodotti in legno (2051, 20511); fabbricazione di: articoli di materie plastiche (2520), lastre, tubi, profilati (2521), imballaggi (2522), articoli per l'edilizia (2523), altre materie plastiche (2524)	1,66	5,29	13,65	43,37
25	pescherie; fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici nca (filati, tessuti, indumenti, calzature in minerali non metallici, guarnizioni di frizione, lana di roccia, e simili, vermiculite, mica lavorata, grafite 2682)	2,21	6,24	18,13	51,16
26	vendita frutta e verdura	3,49	8,49	28,63	69,62
27	banchi di mercato generi alimentari	2,04	6,92	28,70	56,78
28	mense	4,85	7,63	39,78	62,55
29	attività industriali con capannoni di produzione (categoria residuale)	0,38	0,92	3,13	7,53
30	attività artigianali con di produzioni beni specifici (categoria residuale)	0,55	1,09	4,50	8,91

Allegato 6 – Tabella per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche:

Descrizione costi fissi		K(cf)	
		min	max
Cfd	Costi fissi attribuiti alla componente dimensionale	0,50	2,00
Cfs	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile	0,50	2,00
Cfr	Costi fissi attribuiti al servizio di raccolta dei rifiuti riciclabili	0,50	2,00

Allegato 7 – Tabella di definizione delle classi di superficie per le utenze non domestiche

Definizione delle classi di superficie e dei rispettivi intervalli per la classificazione delle utenze non domestiche, i cui intervalli vengono definiti in concomitanza con l'approvazione annuale delle tariffe:

Classe di superficie	Intervalli di superficie (superficie S compresa tra i seguenti valori espressi in mq)
Classe 1	$0 \leq S < a$
Classe 2	$a \leq S < b$
Classe 3	$b \leq S < c$
Classe 4	$c \leq S < d$
Classe 5	$S \geq d$

Allegato 8 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale della Tariffa relativa alle utenze non domestiche

Definizione dei coefficienti di adattamento delle classi di superficie per la ripartizione dei costi fissi attribuiti alla componente dimensionale fra le utenze non domestiche:

Ks(S)		
Classe di superficie	min	max
Classe 1	0,02	0,20

Classe 2	0,05	0,40
Classe 3	0,10	0,70
Classe 4	0,15	0,90
Classe 5	0,20	1,30

Allegato 9 - Tabella di definizione dei volumi normalizzati ed equivalenti (art. 40)

Definizione dei coefficienti di adattamento del volume dei contenitori $K_1(v)$, alla tipologia di rifiuto raccolto $K_2(v)$ e alla zona di servizio $K_3(v)$ per la determinazione del $K(v)$ secondo la formula

$$K(v) = K_1(v) \times K_2(v) \times K_3(v)$$

K ₁ (v)		
Tipo (volume) contenitore	min	max
25	1,30	1,80
30	1,30	1,51
40	1,13	1,51
50	1,13	1,51
120	0,92	1,30
240	0,81	1,10
360	0,74	1,05
660	0,63	0,94
1.000	0,55	0,80
1.700	0,33	0,55
< 2 mc mano	0,16	0,42
da 2.500 a 25.000	0,05	0,35
ecocentro	0,10	0,50

K ₂ (v)		
Tipo raccolta domiciliare	min	max
Carta	0,30	0,70
Vetro	0,30	0,70
Plastica-lattine	0,30	0,70
Vetro-plastica-lattine	0,30	0,70
Umido	0,80	2,00
Vegetale	0,10	0,70
Altre raccolte domiciliari	0,05	0,70
Raccolta su chiamata	0,50	1,00
Secco	0,80	1,20

K ₃ (v)		
Zona di Servizio	min	max
Zone a servizio standard	1,00	1,00
Zone urbanisticamente complesse	1,00	1,50
Zona servizio centro storico	1,00	2,00
Zone a bassa densità abitativa	0,50	1,00

Allegato 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze mercatali con metodo puntuale

PARTE FISSA

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata come segue:

$$T_{fm}(ap, S) = \frac{C_{fm}}{\sum_{ap} K_c(ap) \cdot S_{tot}(ap)} \cdot K_c(ap) \cdot S$$

con

$T_{fm}(ap, S)$ = tariffa fissa per utenza mercatale avente posteggio assegnato nel singolo mercato, con superficie S e appartenente alla categoria “ap” (€);

C_{fm} = costi fissi attribuibili alle utenze mercatali di cui sopra relativo allo svolgimento del servizio in tutti i mercati consortili (€);

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei posteggi assegnati alle utenze mercatali appartenenti alla categoria “ap” (m²);

$K_c(ap)$ = coefficiente per l’attribuzione della parte fissa alle singole utenze mercatali, di cui all’allegato 11;

S = superficie del posteggio assegnato nel singolo mercato all’utenza mercatale (m²), con un minimo di 10 m². Per la Categoria 1 la superficie massima applicabile è di 80 m².

PARTE VARIABILE

La Tariffa da applicarsi per servizi di gestione dei rifiuti prodotti da utenze mercatali aventi assegnazione fissa del posteggio è determinata per ciascuna tipologia di rifiuto raccolto come segue:

$$T_v = Q_{uv} \cdot q$$

con

$$Q_{uv} = \frac{C_{tv}}{Q_{tot}}$$

con

T_v = Tariffa variabile per utenza mercatale per singolo mercato (€);

Q_{uv} = quota unitaria variabile per le utenze mercatali (€/kg);

q = quantità di frazione di rifiuto prodotto nel periodo dall'utenza mercatale per singolo mercato, determinata mediante ripartizione come sotto indicato (kg);

C_{tv} = costi totali variabili attribuiti alle utenze mercatali per la raccolta della singola frazione di rifiuto (€);

Q_{tot} = quantità totale di frazione di rifiuto raccolto presso le utenze mercatali (kg).

RIPARTIZIONE DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI FRA UTENZE MERCATALI APPARTENENTI ALLO STESSO MERCATO

$$q(ap) = \frac{q_{tot}}{\sum_{ap} Kd(ap) \cdot P(ap) \cdot S(ap)} \cdot Kd(ap) \cdot P \cdot S$$

con

$q(ap)$ = quantità di rifiuti attribuibile a ciascuna utenza mercatale con attività "ap", con presenze P nel singolo mercato nel periodo di riferimento e con superficie S (kg);

q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il singolo mercato nel periodo (kg);

$Kd(ap)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte variabile alle singole utenze mercatali con attività "ap", di cui all'allegato11;

$P(ap)$ = numero di presenze di ciascuna utenza mercatale con attività "ap";

$S(ap)$ = superficie di ciascuna utenza mercatale con attività "ap" (m²)

Allegato 11 – Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa e della parte variabile delle utenze mercatali

Utenze Mercatali		Kc		Kd	
Categoria	Descrizione Categoria	min	max	min	max
1	banchi di mercato di beni durevoli	0,59	2,04	4,81	16,73
2a	banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2b	banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli	2,04	6,92	28,70	56,78
2c	banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi	2,04	6,92	28,70	56,78
2d	banchi di mercato genere alimentari - gastronomie	2,04	6,92	28,70	56,78
2e	banchi di mercato genere alimentari - formaggi	2,04	6,92	28,70	56,78
2f	banchi di mercato genere alimentari - dolciumi	2,04	6,92	28,70	56,78

**COMUNE DI CASTELCUCCO
ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI**

Si tratta di tutti i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

I servizi indivisibili individuati sono:

SPESE CORRENTI	2014	2015	2016
Pubblica sicurezza e vigilanza	33.200	33.200	30.050
Istruzione pubblica	83.600	83.225	83.225
Cultura e beni culturali	11.600	11.600	11.600
Servizio manut. strade, verde, pubbl. illuminazione	104.061	140.564	140.564
Servizio territorio e ambiente	15.169	8.659	8.659
Servizi socio-assistenziali	152.855	169.514	169.514
Totale	400.485	446.762	443.612

ENTRATA TASI	SPESA SERVIZI INDIVISIBILI	% COPERTURA
182.000	400.485	45,44

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

CONTRARIO (adeguatamente motivato)

14.03.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
f.to Antonella Forner

Parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO (adeguatamente motivato)

Si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (art. 3, comma 5, regolamento comunale dei controlli interni).

14.03.2014

IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Anita Zanchetta

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to TORRESAN ADRIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BERGAMIN ANTONELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 22-03-2014 all'Albo Pretorio ove è rimasta esposta sino al
06-04-2014

Addì _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CONTROLLO SU RICHIESTA

- La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. _____ del _____ al Difensore Civico per il controllo di legittimità per iniziativa di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno: _____

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
 Non avendo il Difensore Civico comunicato vizi di Legittimità nei termini previsti dall'art.127, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

La presente deliberazione:

- È STATA RIPUBBLICATA all'Albo Pretorio, in data _____ e sino al _____.
 NON ACQUISTA EFFICACIA con delibera n. _____ del _____ .
 È STATA REVOCATA/ANNULLATA con delibera n. _____ del _____.

lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Bergamin

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

lì _____,

Il Funzionario incaricato